NORME IN MATERIA DI ISTITUTI E PERSONALE APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 1

Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 31 GENNAIO 1996, N. 34.

Versione in vigore dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-istituti-e-personale-appartenenti-al-servizio/art-1-finanziamento-oneri-di-parte-corrente-del-servizio-sanitario-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it